Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 117° — Numero 341**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 dicembre 1976** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO PER GLI ABEONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento, pari a L. 46.500, per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Per quanto concerne gli abbonamenti e la spedizione dei numeri arretrati, rivolgersi esclusivamente all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi, 10 Roma - Tel. 8508.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

1976

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 341 DEL 23 DICEMBRE 1976:

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **1212.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo uni-

co 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma, e convalidati dal Consiglio superiore nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 164 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta quella di ematologia clinica e di laboratorio.

Il primo comma dell'art. 281, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in sette per anno di corso, per un totale di ventuno specializzandi.

Il secondo comma dell'art. 288, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in sei per ogni anno di corso, per un totale di diciotto specializzandi.

Dopo l'art. 291, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio di cui all'art. 164.

Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio

Art. 292. — La scuola ha la durata di tre anni.

Art. 293. — Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 294. — Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere nella scuola nei tre anni di corso è di 15 allievi.

Art. 295. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
genetica ematologica;
fisiopatologia ematologica;
biochimica ematologica;
fisiopatologia del plasma;
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi.

2° *Anno*:

morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
fisiopatologia ematologica;
immunoematologia;
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
patologia speciale ematologica;
clinica delle emopatie;
anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia.

3° *Anno*:

tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia;
radiodiagnostica e radioterapia ematologica;
patologia speciale ematologica;
clinica speciale ematologica;
clinica delle emopatie;
terapia sistematica ematologica;
terapia trasfusionale.

Art. 296. — Alla fine di ogni anno gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto sul gruppo delle materie che sono state oggetto di insegnamento.

Art. 297. — Alla fine del triennio gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta e sostenere un esame di diploma.

Art. 298. — Il direttore della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, può invitare studiosi competenti ad impartire lezioni o conferenze su argomenti di speciale interesse ematologico.

Art. 299. — Gli iscritti alla scuola di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e soprattasse, secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia, nonché la tassa di diploma nella misura di L. 6.000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Sono tenuti, altresì, al pagamento di speciali contributi nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione, previo parere della facoltà, su proposta del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 101, *foglio n.* 57

LEGGE 14 dicembre 1976, n. **847.**

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, e delega al Governo ad apportare modifiche integrative e correttive al testo unico in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1975 indicato negli articoli 1 e 3 della legge delega 15 febbraio 1973, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 1978.

Restano ulteriormente ferme fino all'anzidetta data del 31 dicembre 1978 le disposizioni richiamate nell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1970, n. 802.

Art. 2.

Entro lo stesso termine del 31 dicembre 1978, e con la procedura di cui al secondo comma del precedente articolo, il Governo è inoltre autorizzato ad emanare, mediante uno o più decreti aventi valore di legge, norme integrative e correttive di quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Tali norme dovranno rispondere ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 29, nonché alle esigenze di coordinamento di detto testo unico con le successive leggi dello Stato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI — MORLINO — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1976, n. **848.**

Assoggettamento alla tutela della pubblica amministrazione della ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee dei territori di alcuni comuni in provincia di Asti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, con il quale il Governo è stato autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti a tutela della pubblica amministrazione i territori dei comuni di Villanova d'Asti, San Paolo Solbrito e Dusino San Michele (provincia di Asti);

Sentita la regione Piemonte che ha espresso parere favorevole con note 12 febbraio 1975, n. 261 e 18 maggio 1975, n. 865;

Visto il voto 11 marzo 1976, n. 92, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei territori dei comuni di Villanova d'Asti, San Paolo Solbrito e Dusino San Michele (provincia di Asti) sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1976
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 252

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1976.

Nomina del presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visti gli articoli 1 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che reca norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1976, con il quale è stato ricostituito il collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di designare il componente effettivo che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assuma temporaneamente le funzioni;

Sentiti i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Danilo Guerrieri è nominato presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Il dott. Aurelio Iannuzzi assume temporaneamente le funzioni di presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1976

Il Presidente: ANDREOTTI

(13230)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Autorizzazione alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario S.p.a., ente morale, in Roma, ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7 e, in particolare, l'art. 9 di detto decreto;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario, Società per azioni, ente morale, con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1959, n. 1255, e le successive modificazioni;

Vista l'istanza con la quale la sezione anzidetta ha chiesto di essere autorizzata ad elevare il limite di emissione delle proprie obbligazioni a 50 volte l'ammontare del fondo di dotazione nonché delle riserve;

Valutata la predetta istanza alla luce delle esigenze operative della sezione medesima e avuta presente l'opportunità di assicurare alla stessa un sufficiente grado di elasticità nell'attività di finanziamento del settore;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

La sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario, Società per azioni, ente morale, con sede in Roma, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a 40 volte l'ammontare del fondo di dotazione versato nonché delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

(13287)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Autorizzazione alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario della Liguria, in Genova, ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7 e, in particolare, l'art. 9 di detto decreto;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede in Genova, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1973, n. 500;

Vista l'istanza con la quale la sezione anzidetta ha chiesto di essere autorizzata ad elevare il limite di emissione delle proprie obbligazioni a 50 volte l'ammontare del fondo di dotazione nonché delle riserve;

Valutata la predetta istanza alla luce delle esigenze operative della sezione medesima e avuta presente l'opportunità di assicurare alla stessa un sufficiente grado di elasticità nell'attività di finanziamento del settore;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

La sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede in Genova, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a 50 volte l'ammontare del fondo di dotazione versato nonché delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

(13288)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1976.

Ricostituzione del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, l'art. 29 del decreto medesimo relativo alla composizione del collegio dei sindaci dell'istituto;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1970, e successive modificazioni, con il quale è stato costituito il collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che il predetto collegio è scaduto per compiuto quadriennio;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del predetto collegio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è composto come segue:

Sindaci effettivi:

Guerrieri prof. Danilo, dirigente generale del Ministero del lavoro;

Roselli dott. Ferdinando, dirigente generale del Ministero del lavoro;

Spadola dott. Giorgio, dirigente generale del Ministero del lavoro;

Delfini dott. Alberto, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

Iannuzzi dott. Aurelio, dirigente superiore del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Sono nominati i seguenti sindaci supplenti:

Di Gerardo dott. Matteo, dirigente superiore del Ministero del lavoro;

Cozzolino dott. Pasquale, primo dirigente del Ministero del lavoro;

Rapisardi dott. Vincenzo, primo dirigente del Ministero del lavoro;

Viroli dott. Lido, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

Ghio rag. Mario, primo dirigente del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÁ

(13231)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Sardegna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari - violenti nubifragi e grandinate del 24, 25 giugno, 7, 8 luglio 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Cagliari - violenti nubifragi e grandinate del 24, 25 giugno, 7, 8 luglio 1976 (articoli 4, 5):

comuni di Guasila-Segariu, Siurgus Donigala, Cagliari, Maracalagonis, Quartu S. Elena, Nuraminis, Serrenti, Donori, Ussana, Monastir, Uta, Villaspeciosa, Decimoputzu, Decimomannu, Villasor, Ortacesus, Senorbì, Villacidro, Gonnosfanadiga, Armungia, Carbonia, Narcao, Perdaxius, Santadi, Samatzai, Barrali, San Basilio, S. Andrea Frius, S. Nicolò Gerrei, Giba e Silius;

Oristano - violenti nubifragi e grandinate del 24, 25 giugno, 7, 8 luglio 1976 (art. 5):

comuni di Ossolo, Senis, Neoneli, Norbello, Mogorella, Allai, Ruinas, S. Antonio Ruinas, Asuni, Nureci, Samugheo, Usellus, S. Nicolò Arcidano, Arborea, Palmas Arborea, Oristano, Simaxis, Narbolia, Riola Sardo e San Vero Milis;

Nuoro - violenti nubifragi e grandinate del 24, 25 giugno, 7, 8 luglio 1976 (art. 5):

comuni di Austis, Bitti, Bosa, Dorgali, Escolca, Esterzili, Flussio, Gairo, Genoni, Ierzu, Isili, Laconi, Lodè, Magomadas, Modolo, Nuragus, Oliena, Olzai, Onanì, Ortueri, Osini, Ovodda, Suni, Teftenia, Tiana, Urzulei;

Sassari - violenti nubifragi e grandinate del 24, 25 giugno, 7, 8 luglio 1976 (articoli 4 e 5):

comuni di Alà dei Sardi, Ardara, Buddusò, Burgos, Illorai, Nughedu S. Nicolò, Anela, Bultei, Bonorva, Mara, Mores, Ozieri, Padria, Pozzomaggiore, Siligo, Tula, Ittireddu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(13135)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII Catering - Salone nazionale dei prodotti per alberghi, ristoranti, bar e convivenze », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Catering - Salone nazionale dei prodotti per alberghi, ristoranti, bar e convivenze » che avrà luogo a Napoli dal 29 gennaio al 2 febbraio 1977 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 dicembre 1976

p. *Il Ministro*: CARTA

(13450)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel «Salone internazionale della ceramica, della porcellana e del vetro», in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della ceramica, della porcellana e del vetro » che avrà luogo a Vicenza dal 4 all'8 febbraio 1977 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 dicembre 1976

p. *Il Ministro*: CARTA

(13448)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bergamo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bergamo;

Viste le dimissioni del sig. Agostino Ronzoni da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito;

Vista la nota del 18 ottobre 1976, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il ragioniere Carlo Zanni in sostituzione del sig. Agostino Ronzoni, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Carlo Zanni è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bergamo in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito ed in sostituzione del sig. Agostino Ronzoni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(13553)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Taranto.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Taranto;

Considerato che il sig. Nicola Basile, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio, è deceduto;

Vista la nota n. 18169 del 15 novembre 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Claudio Cardone in sostituzione del sig. Nicola Basile, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Claudio Cardone è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Taranto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio ed in sostituzione del sig. Nicola Basile, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(13552)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento di Milano dell'impresa dott. Franco Benati.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento ubicato in Milano, via San Senatore, 10, concessa all'impresa dott. Franco Benati, in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13558)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Capranica Prenestina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1976, il comune di Capranica Prenestina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.463.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3940/M)

Autorizzazione al comune di Borgetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di Borgetto (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3944/M)

Autorizzazione al comune di Altavilla Milicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di Altavilla Milicia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3945/M)

Autorizzazione al comune di Mira ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1976, il comune di Mira (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 97.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3935/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio la Molara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1976, il comune di San Giorgio la Molara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.483.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3938/M)

Autorizzazione al comune di Ripatransone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1976, il comune di Ripatransone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.263.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3936/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Vico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1976, il comune di Santa Maria a Vico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 45.619.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3939/M)

Autorizzazione al comune di Alvito ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1976, il comune di Alvito (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.005.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3941/M)

Autorizzazione al comune di Bulzi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Bulzi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.305.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3942/M)

Autorizzazione al comune di Sassocorvaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1976, il comune di Sassocorvaro (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3943/M)

Autorizzazione al comune di Montecatini Terme ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1976, il comune di Montecatini Terme (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 325.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3946/M)

Autorizzazione al comune di Gravina in Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1976, il comune di Gravina in Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 165.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3947/M)

Autorizzazione al comune di Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1976, il comune di Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.364.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3937/M)

Autorizzazione al comune di Trisobbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di Trisobbio (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3948/M)

Autorizzazione al comune di Albugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di Albugnano (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3949/M)

Autorizzazione al comune di Casalbuttano ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di Casalbuttano ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3950/M)

Autorizzazione al comune di Paullo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1976, il comune di Paullo (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3951/M)

Autorizzazione al comune di Peschiera Borromeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1976, il comune di Peschiera Borromeo (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3952/M)

Autorizzazione al comune di Vignate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1976, il comune di Vignate (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3953/M)

Autorizzazione al comune di Vittuone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1976, il comune di Vittuone (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3954/M)

Autorizzazione al comune di Marcon ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1976, il comune di Marcon (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3955/M)

Autorizzazione al comune di Campomorone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1976, il comune di Campomorone (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3956/M)

Autorizzazione al comune di Lorsica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1976, il comune di Lorsica (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3957/M)

Autorizzazione al comune di Camporosso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1976, il comune di Camporosso (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3958/M)

Autorizzazione al comune di Brunate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di Brunate (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3959/M)

Autorizzazione al comune di Cavallasca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di Cavallasca (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3960/M)

Autorizzazione al comune di Cà d'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di Ca' d'Andrea (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3961/M)

Autorizzazione al comune di Casalmorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di Casalmorano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3962/M)

Autorizzazione al comune di Cicognolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di Cicognolo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3963/M)

Autorizzazione al comune di Cumignano sul Naviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di Cumignano sul Naviglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3964/M)

Autorizzazione al comune di San Daniele Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di San Daniele Po (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3965/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agostino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di Sant'Agostino (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3966/M)

Autorizzazione al comune di Fabbriche di Vallico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di Fabbriche di Vallico (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3967/M)

Autorizzazione al comune di Bagnolo San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di Bagnolo San Vito (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3968/M)

Autorizzazione al comune di Gazzuolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di Gazzuolo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3969/M)

Autorizzazione al comune di Porto Mantovano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di Porto Mantovano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3970/M)

Autorizzazione al comune di Rivarolo Mantovano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di Rivarolo Mantovano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3971/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di San Giorgio di Mantova (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3972/M)

Autorizzazione al comune di Luzzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1976, il comune di Luzzara (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3973/M)

Autorizzazione al comune di Ligonchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1976, il comune di Ligonchio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3974/M)

Autorizzazione al comune di Montale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1976, il comune di Montale (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 223.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3975/M)

Autorizzazione al comune di Ferriere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1976, il comune di Ferriere (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3976/M)

Autorizzazione al comune di Tornolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1976, il comune di Tornolo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3977/M)

Autorizzazione al comune di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1976, il comune di Zocca (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 214.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3978/M)

Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1976, il comune di Lama Mocogno (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 257.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3979/M)

Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1976, il comune di Guiglia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 181.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3980/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro Pascoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1976, il comune di San Mauro Pascoli (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3981/M)

Autorizzazione al comune di San Clemente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1976, il comune di San Clemente (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3982/M)

Autorizzazione al comune di Ostellato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1976, il comune di Ostellato (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 176.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3983/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1976, il comune di Sant'Agata Bolognese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3984/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Casale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1976, il comune di San Pietro in Casale (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3985/M)

Autorizzazione al comune di Monghidoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1976, il comune di Monghidoro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3986/M)

Autorizzazione al comune di Casalfiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1976, il comune di Casalfiumanese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3987/M)

Autorizzazione al comune di Stia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1976, il comune di Stia (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 89.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3988/M)

Autorizzazione al comune di Ortignano Raggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1976, il comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3989/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Savino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1976, il comune di Monte San Savino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 234.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3990/M)

Autorizzazione al comune di Chiusi della Verna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1976, il comune di Chiusi della Verna (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3991/M)

Autorizzazione al comune di Capolona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1976, il comune di Capolona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3992/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

Corso dei cambi del 20 dicembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865,40	865,40	865,35	865,40	865,35	865,35	865,45	865,40	865,40	865,40
Dollaro canadese	855,60	855,60	855,55	855,60	855,57	855,55	855 —	855,60	855,60	855,60
Franco svizzero	353,81	353,81	353,80	853,81	353,70	353,80	353,53	353,81	353,81	353,80
Corona danese	149,14	149,14	147,85	145,14	149 —	149,15	149,15	149,14	149,14	149,15
Corona norvegese	166,59	166,59	166,55	166,59	166,55	166,48	166,58	166,59	166,59	166,60
Corona svedese	208,65	208,65	208,50	208,65	208,60	208,60	208,65	208,65	208,65	208,65
Fiorino olandese	349,73	349,73	349,50	349,73	349,50	349,70	349,68	349,73	349,73	349,75
Franco belga	23,8725	23,8725	23,8655	23,8725	23,86	23,85	23,89	23,8725	23,8725	23,85
Franco francese	173,645	173,645	173,60	173,645	173,75	173,60	173,62	173,645	173,645	173,65
Lira sterlina	1451,10	1451,10	1451,10	1451,10	1449,10	1451,05	1450,65	1451,10	1451,10	1451,10
Marco germanico	365,01	365,01	364,60	365,01	364,50	365 —	364,8050	365,01	365,01	365 —
Scellino austriaco	51,425	51,425	51,35	51,425	51,35	51,40	51,37	51,425	51,425	51,40
Escudo portoghese	27,50	27,50	27,4525	27,50	26,50	27,48	27,5250	27,50	27,50	27,50
Peseta spagnola	12,6725	12,6725	12,66	12,6725	12,67	12,65	12,66	12,6725	12,6725	12,65
Yen giapponese	2,9535	2,9535	2,9550	2,9535	2,95	2,93	2,9525	2,9535	2,9535	2,93

Media dei titoli del 20 dicembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	89,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,850
» 5 % (Ricostruzione)	93,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,825
» 5 % (Città di Trieste)	91,150
» 5 % (Beni esteri)	91 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,825
» 5,50 % » » 1968-83	77,100
» 5,50 % » » 1969-84	78,850
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,400
» 6 % » » 1972-87	77,625
» 9 % » » 1975-90	88,125
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	86,250
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	99,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,450
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,850
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,450
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,600
» poliennali 7 % 1978	91,525
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,800
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,900
» » 9 % 1980	88,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 dicembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	865,425
Dollaro canadese	855,30
Franco svizzero	353,67
Corona danese	149,145
Corona norvegese	166,585
Corona svedese	208,65
Fiorino olandese	349,705
Franco belga	23,881
Franco francese	173,632
Lira sterlina	1450,875
Marco germanico	364,907
Scellino austriaco	51,397
Escudo portoghese	27,512
Peseta spagnola	12,666
Yen giapponese	2,953

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a quattro posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 44 del 30 ottobre 1976 (data di pubblicazione 9 novembre 1976) è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1976, registro n. 38 Difesa, foglio n. 52, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica.

(13698)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica all'elenco dei sovrintendenti, dei direttori sanitari, dei direttori di farmacia e dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto del 10 febbraio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 22 marzo 1976, con il quale sono stati approvati gli elenchi nazionali dei sovrintendenti, dei direttori sanitari, dei direttori di farmacia e dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri;

Accertato che:

il prenome del sanitario di cui al n. 38 dell'elenco dei sovrintendenti e dei direttori sanitari ospedalieri non è « Giovanni », bensì « Giorgio »;

il cognome del sanitario di cui al n. 127 dell'elenco dei sovrintendenti e dei direttori sanitari ospedalieri non è « Leonino », bensì « Susanna »;

il nome e la sede dell'ospedale presso cui presta servizio il sanitario di cui al n. 54 dell'elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica e al n. 15 dell'elenco dei primari di medicina legale e delle assicurazioni sociali non è « Ospedale della Misericordia e Dolce di Prato », bensì « Ospedale della Misericordia di Grosseto »;

il cognome del sanitario di cui al n. 67 dell'elenco dei primari di anestesia e rianimazione non è « Cominiti », bensì « Caminiti »;

la sede dell'ospedale presso cui presta servizio il sanitario di cui al n. 66 dell'elenco dei primari di cardiologia e al n. 15 dell'elenco dei primari di angiologia non è « Lecce », bensì « Galatina »;

la data di nascita del sanitario di cui al n. 156 dell'elenco dei primari di chirurgia generale non è « 7 luglio 1923 », bensì « 7 luglio 1933 »;

il prenome del sanitario di cui al n. 181 dell'elenco dei primari di laboratorio analisi chimico-cliniche non è « Giovanni », bensì « Gaetano »;

è stata omessa al n. 392 dell'elenco dei primari di medicina generale la sede dell'ospedale neuropsichiatrico provinciale;

il cognome del sanitario di cui al n. 680 dell'elenco dei primari di medicina generale non è « Veraci », bensì « Geraci »;

Decreta:

Il nome del sanitario di cui al n. 38 dell'elenco dei sovrintendenti e direttori sanitari ospedalieri è rettificato da « Burani Giovanni » in « Burani Giorgio ».

Il cognome del sanitario di cui al n. 127 dell'elenco dei sovrintendenti e dei direttori sanitari ospedalieri è rettificato da « Leonino Susanna » in « Susanna Leonino ».

Il nome e la sede dell'ospedale di cui al n. 54 dell'elenco dei primari di anatomia e istologia patologica e al n. 15 dell'elenco dei primari di medicina legale e delle assicurazioni sociali è rettificato da « Ospedale della Misericordia e Dolce di Prato » in « Ospedale della Misericordia di Grosseto ».

Il cognome del sanitario di cui al n. 67 dell'elenco dei primari di anestesia e rianimazione è rettificato da « Cominiti Giuseppe » in « Caminiti Giuseppe ».

La sede dell'ospedale di cui al n. 66 dell'elenco dei primari di cardiologia e al n. 15 dell'elenco dei primari di angiologia è rettificata da « Lecce » in « Galatina ».

La data di nascita del sanitario di cui al n. 156 dell'elenco dei primari di chirurgia generale è rettificata da « 7 luglio 1923 » in « 7 luglio 1933 ».

Il nome del sanitario di cui al n. 181 dell'elenco dei primari di laboratorio analisi chimico-cliniche è rettificato da « Petescia Giovanni » in « Petescia Gaetano ».

La sede dell'ospedale neuropsichiatrico provinciale di cui al n. 392 dell'elenco dei primari di medicina generale è « Ponton ».

Il cognome del sanitario di cui al n. 680 dell'elenco dei primari di medicina generale è rettificato da « Veraci Vincenzo » in « Geraci Vincenzo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(13538)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 77/Sanità, in data 31 ottobre 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1974;

Ritenuto di dover procedere alla formale costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni e proposte pervenute dagli organi competenti;

Vista la nota dell'assessorato alla sanità della regione Lombardia n. 15625, in data 22 settembre 1976;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1976, n. 529, concernente la delega di firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso di cui in premessa è così costituita:

Presidente:

Menini dott. Ermes, funzionario della carriera direttiva amministrativa, in servizio presso l'assessorato alla sanità;

Componenti:

Zambrelli dott. Ezio, medico provinciale di Cremona;

Danesino prof. Vittorio, direttore della clinica ostetrico-ginecologica dell'Università di Pavia;

Baldi dott. Gianfranco, specialista in ostetricia e ginecologia;

Blaiotta dott. Rocco Mario, consigliere di prefettura, in servizio presso la prefettura di Pavia;

Cazzola Angela, ostetrica condotta del comune di Stradella.

Segretario:

Nitti dott. Augusto, funzionario della carriera direttiva-amministrativa regionale, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Pavia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pavia.

Il decreto stesso sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia e dei comuni interessati.

Pavia, addì 20 ottobre 1976

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale
RUBERTO

(13581)

REGIONE LIGURIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Savona

L'ASSESSORE ALLA SANITA', IGIENE E AMBIENTE

Visto il proprio decreto n. 51/20987 del 5 maggio 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Savona alla data del 30 novembre 1973 bandito con precedente provvedimento n. 12/34151 in data 25 luglio 1974;

Visto il successivo provvedimento n. 50 prot. n. 20988 in data 5 maggio 1976, con il quale è stato provveduto all'assegnazione delle condotte veterinarie ai relativi vincitori;

Vista la nota del sindaco di Dego, presidente del consorzio veterinario: Dego - Giusvalla - Piana Crixia, in data 8 settembre 1976, con la quale è stata comunicata la rinuncia del dott. Bellone Francesco vincitore della condotta veterinaria del consorzio stesso;

Vista la rinuncia esplicitamente pervenuta da parte del dott. Salvatore Piacenza, terzo classificato nella graduatoria degli idonei;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione di detta condotta veterinaria consorziale ai candidati idonei che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza da ciascuno indicata nella domanda di ammissione;

Visto che il dott. Reggiani Guido ha diritto alla nomina ai termini di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 30 luglio 1975, n. 1782;

Decreta:

La condotta consorziale veterinaria di Dego (Capo consorzio) - Giusvalla - Piana Crixia è assegnata al dott. Reggiani Guido, nato a Savona il 13 maggio 1946, residente a Dego, via Savona n. 9.

Il sindaco del comune di Dego, presidente del consorzio veterinario, è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà inserito e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del veterinario provinciale di Savona, della prefettura di Savona e dei comuni interessati.

Genova, addì 9 novembre 1976

L'assessore: DOSIO

(13582)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1017 del 29 marzo 1975, con cui è stato indetto il pubblico concorso, per esami e titoli, per conferire il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Messina;

Visti gli atti dai quali risulta che il bando è stato pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sia in quella della regione siciliana;

Visti i verbali redatti dalla commissione esaminatrice e riconosciutili regolari;

Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata come segue la graduatoria dei partecipanti idonei al concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Messina:

1. Fazio Aurelio . . . . punti 195,2108
2. Frezza Luigi . . . . » 187,7360

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed al sindaco del comune di Messina nei modi e termini di legge.

Messina, addì 13 novembre 1976

Il medico provinciale: GRASSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1017 del 29 marzo 1975, con cui è stato emanato il bando di concorso per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Messina;

Visto il successivo decreto n. 7737 del 13 novembre 1976, con cui viene approvata la graduatoria dei partecipanti idonei;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del vincitore del posto;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1) Il dott. Fazio Aurelio, primo in graduatoria di concorso, è dichiarato vincitore e nominato ufficiale sanitario in esperimento per un biennio del posto vacante nel comune di Messina.

2) L'interessato dovrà assumere servizio nella qualifica alle condizioni giuridiche ed economiche previste dal bando di concorso, entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto, avvertendo che, decorso per qualsiasi motivo tale termine, sarà dichiarato rinunziatario.

3) Egli inoltre dovrà prestare solenne promessa di diligenza entro trenta giorni dalla nomina, presso l'ufficio del medico provinciale di Messina.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nei modi e termini di legge alla *Gazzetta Ufficiale* ed al sindaco del comune di Messina per la pubblicazione all'albo pretorio e contemporanea notifica all'interessato, con carico di restituzione munita di relata.

Messina, addì 15 novembre 1976

Il medico provinciale: GRASSI

(13583)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario di pediatria;

cinque posti di assistente del servizio di pronto soccorso;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(13587)

OSPEDALE « S. GIACOMO D'ALTOPASSO » DI LICATA

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Licata (Agrigento).

(13588)

CAUSA PIA OSPITALIERA « A. UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(13589)

OSPEDALE NEUROPSICHIATRICO « S. MARIA DEL PRATO » DI FELTRE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(13591)

OSPEDALE CIVILE DI SESTRI LEVANTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia addetto alla rieducazione funzionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia addetto alla rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sestri Levante (Genova).

(13592)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieri (Torino).

(13593)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763410)